

GL 0DUWHG u

VHWWHP E U H

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
34	Il Sole 24 Ore	17/09/2024	<i>Appalti, il cardine e' il risultato (P.Malanetto)</i>	3
25	Italia Oggi	17/09/2024	<i>Costruzioni, al lavoro per un nuovo testo unico</i>	5
Rubrica Energia				
1	Il Sole 24 Ore	17/09/2024	<i>Rinnovabili, servono 48 miliardi per ristrutturare i vecchi impianti (S.Deganello)</i>	6
Rubrica Università e formazione				
17	Il Sole 24 Ore	17/09/2024	<i>La formazione continua aiuta fragili e soggetti in stato di esclusione sociale (R.De Luca)</i>	8
Rubrica Fisco				
33	Il Sole 24 Ore	17/09/2024	<i>Il Salva casa con applicazione estesa alle liti pendenti (F.Di Mauro/G.Saporito)</i>	10

Osservatorio Impresa e Diritti

APPALTI, IL CARDINE È IL RISULTATO

di Paola Malanetto

L'articolo 1 del Dlgs 36/2023 impone alla pubblica amministrazione di perseguire, in ambito contrattuale, il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività, nel migliore rapporto tra qualità e prezzo e nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. Il nuovo Codice ha sposato la teoria dell'amministrazione di risultato quale criterio orientativo del contraente pubblico nell'individuazione della regola del caso concreto.

In forza dell'articolo 4, inoltre, il risultato è parametro di interpretazione e applicazione dell'intero Codice, dunque reclama ricadute pratiche.

Per risultato si intende tanto il corretto affidamento del contratto, secondo le regole dell'evidenza pubblica, quanto la sua finale esatta esecuzione. Il binomio è significativo in un contesto in cui si è, spesso, lamentata un'eccessiva attenzione alle procedure e al momento dell'aggiudicazione, talvolta a discapito della soddisfacente e tempestiva esecuzione. Alla logica del risultato sostanziale si allinea l'esplicita subordinazione a quest'ultimo della disciplina della concorrenza, che non è l'obiettivo delle procedure quanto un mezzo per realizzare il più complesso equilibrio di interessi oggi riconducibili all'appalto pubblico.

Il principio esprime la sintesi di alcuni decenni di politiche dell'Unione Europea in materia, delle quali l'appalto pubblico è strumento di implementazione. Ne è derivato un arricchimento della causa del contratto (intesa come sua funzione economico-sociale); si è infatti passati da

una concezione "unipolare" (attenta, in principalità se non in esclusiva, a ragioni di tipo contabile), ad una funzione "bipolare" (le direttive comunitarie ne hanno fatto strumento di creazione del Mercato Unico e presidio di spazi di concorrenza), all'attuale funzione dichiaratamente "multipolare" (cristallizzata dall'ultima generazione di direttive, cui si ascrive la 2014/24/UE, il cui considerando n. 2 attribuisce agli appalti pubblici un ruolo nella strategia europea «per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva»); evidenzia la valenza polifunzionale dell'appalto pubblico la sentenza Consiglio di Stato, sezione V, n. 807/2024).

Le ricadute applicative del principio del risultato si colgono, pertanto, avendo a mente la complessità causale dell'appalto pubblico; non si tratta solo di portare a esecuzione i contratti, favorendo la massima partecipazione alle procedure di aggiudicazione, bensì di farlo, in un contesto di scarse risorse pubbliche, indirizzando queste ultime verso le imprese in condizione di adempiere in tempi rapidi e certi, dotate di miglior qualificazione (incentivando la concorrenza di qualità; sulla coerenza tra principio del risultato e qualificazione/esperienza delle imprese si veda Consiglio di Stato, sezione VII, n. 5712/2024), capaci di offrire soluzioni più rispettose dell'ambiente (green public procurement, sviluppatosi a partire dalla sentenza Corte di giustizia UE *Concordia Bus Finland OY Ab vs Finland City Council* del 17 settembre 2002); si premiano inoltre le organizzazioni aziendali attente alle ricadute sociali (*socially responsible public procurement*). La nozione di risultato dettata dal Dlgs 36/2023 non ha in definitiva «riguardo unicamente alla rapidità e alla econo-

micità, ma anche alla qualità della prestazione; la "migliore offerta" è quella che presenta le migliori condizioni economiche solo a parità di requisiti qualitativi richiesti» (Consiglio di Stato, sezione III, n. 11322/2023).

Le prime applicazioni giurisprudenziali del principio ricordano che la procedura e la forma sono un mezzo, non il fine della disciplina (Consiglio di Stato, sezione III, n. 9812/2023) e che l'obbligo di risultato rafforza doveri di autoresponsabilità nelle trattative, tra cui quello di *clare loqui*. Il concorrente è tenuto alla cautela nella formulazione dell'offerta, così da evitare fallimenti contrattuali, e deve saperne giustificare la sostenibilità in un unico termine assegnato (Consiglio di Stato, sezione V, n. 7114/2024); è, poi, fisiologico assoggettare a termini compatibili con le esigenze della procedura ogni forma di soccorso istruttorio, emenda o self-cleaning da parte dell'operatore economico (Tar Campania - Salerno, n. 1605/2024). Inoltre, l'impresa deve contestare tempestivamente le indicazioni ricevute in fase esecutiva, evidenziando le problematiche dei documenti progettuali, con conseguente inammissibilità di riserve su progetti validati ed assoggettamento delle stesse a termini di decadenza (Tar Lazio, n. 5834/2024). La stazione appaltante deve redigere la legge di gara prevenendo problematiche esecutive; nell'annoso dibattito sulle modalità di inserimento dei Criteri ambientali minimi nei documenti di gara, ad esempio, la giurisprudenza si sta orientando per imporre alla stazione appaltante (pena l'immediata impugnabilità degli atti di gara) di fissare specifiche tecniche che consentano al concorrente di formulare un'offerta consapevole, evitando generici richiami a suddetti criteri (Consiglio di

Stato, sezione III, n. 4701/2024; Tar Veneto, n. 723/2024 ha riconosciuto carattere cogente ai Cam in tema di efficientamento energetico degli edifici, con effetti sui criteri di redazione degli atti di una gara).

Ferma l'ampia discrezionalità che il Codice attribuisce alle stazioni appaltanti nelle scelte

contrattuali, il principio del risultato può concorrere, vincendo la procedura al suo buon esito, «ad ampliare il perimetro del sindacato giurisdizionale, facendo transitare nell'area della legittimità giustiziabile opzioni che si pensava attenesero al merito insindacabile» (Consiglio di Stato, sezione IV n.

3985/2024; sezione VI, n. 4996/2024; sezione III, n. 2866/2024 e n. 9812/2023).

A cura di

**Mariana Giordano
Gustavo Visentini**

© RIPRODUZIONE RISERVATA



IL NUOVO CODICE

La concorrenza non è l'obiettivo delle procedure ma un mezzo per gestire il complesso equilibrio di interessi



IL CONCORRENTE

Obbligo di cautela nella formulazione dell'offerta così da evitare fallimenti contrattuali





Costruzioni, al lavoro per un nuovo testo unico

Lavorare per un testo unico sulle costruzioni. È quanto affermato dalla deputata di Forza Italia Erica Mazzetti, intervenuta ieri durante il convegno sul Salva-Casa promosso dall'ordine degli ingegneri di Roma e dalla Fondazione dello stesso ordine. La richiesta di una riforma organica della normativa in tema di edilizia è uno dei punti di intervento individuati come prioritari dalla Rete delle professioni tecniche nelle sue richieste al governo. «È molto importante che ci si confronti sul Salva-Casa e che si forniscano le giuste informazioni a tecnici, professionisti, cittadini e imprenditori», le parole di Mazzetti. «Proprio perché è un intervento iniziale da parte di un governo che ha dimostrato di avere la volontà di affrontare e incidere su materie così decisive come l'edilizia e l'urbanistica dobbiamo continuare a dialogare. Il nuovo testo unico delle costruzioni è l'obiettivo che mi sono posta e servirà un grande sforzo e un contributo essenziale da parte dei mondi produttivi e professionali. L'edilizia e l'urbanistica, che rimane il settore trainante per il nostro Paese, ha bisogno di interventi chiari, programmatici e strutturali così da poter lavorare bene per i prossimi anni, adeguandosi alla necessità di rigenerare il patrimonio immobiliare, per città più fruibili e con immobili più vivibili», ha concluso la deputata.

Idrogeno. Sempre ieri un'altra categoria, quella dei periti industriali, è stata protagonista di un evento dedicato all'idrogeno. Una tavola rotonda dal titolo «L'idrogeno come vettore energetico: dalle Cer a Industria 5.0», organizzato dal Consiglio nazionale dei periti industriali (Cnpi). Secondo Giovanni Esposito, presidente Cnpi è necessario «sviluppare la filiera dell'idrogeno e dare impulso alle Cer: queste sono le priorità che i periti industriali individuano per sostenere al meglio la transizione ecologica nel nostro Paese. Ma per farlo, occorrono maggiori certezze sotto il profilo normativo e degli incentivi a questi due ambiti».






I PIANI PER SOLARE E IDROELETTRICO ENTRO IL 2050

Rinnovabili, servono 48 miliardi per ristrutturare i vecchi impianti

Sara Deganello 4 pag. 19



Rinnovabili da rinnovare. Le capacità da riammodernare entro il 2050 per tecnologia (più il 4% bioenergia e l'1% geotermico)

Rinnovabili, al 2050 necessari 48 miliardi per ristrutturazioni

Energia

Agici: da riammodernare 73,8 GW, soprattutto di solare e idroelettrico

Gli operatori: necessario sbloccare nodo concessioni e semplificare autorizzazioni

Sara Deganello

Partendo da una capacità stimata di 83 GW installati nel 2025, entro il 2050 dovranno essere rinnovati in

Italia 73,8 GW con un costo ipotizzato di 48,3 miliardi di euro, destinati soprattutto a fotovoltaico e idroelettrico: emerge dallo studio "Net Zero: la sfida e il potenziale delle energie rinnovabili al 2050", presentato oggi a Milano al workshop "Net Zero Economy al 2050: miraggio o realtà?" organizzato dalla società di ricerca Agici nell'edizione 2024 dell'Osservatorio internazionale rinnovabili alla presenza dei principali player del settore.

«È un tema molto rilevante sia dal punto di vista degli operatori che dei finanziatori», ragiona l'ad di Agici Marco Carta. Dall'analisi emerge come il 70% degli impianti idroelettrici sia antecedente al 1980, mentre due terzi degli impianti eolici e fotovoltaici risalgono agli anni 2007-2014. Il che si traduce in investimenti per l'idroe-

lettrico nel breve periodo, mentre solare ed eolico «nel solo triennio 2035-2037 potrebbero richiedere fino a un terzo della spesa complessiva considerata», si legge nello studio, che ha escluso il valore degli impianti rifatti tramite incentivazione, e quelli di demovalorizzazione.

Gli investimenti nell'idroelettrico si scontrano con lo stallo delle concessioni scadute, sentito da tutti gli operatori, vista la decisione dell'Italia, unica in Europa, di procedere con riassegnazioni tramite gara, pur tra stop e ricorsi. «Lo sblocco consentirebbe di mobilitare tra i 10 e i 15 miliardi di euro nei prossimi dieci anni. Gli operatori delle rinnovabili sono pronti a investire sull'intera filiera nazionale sostenendo impianti utility scale per incrementare la produzione,

potenziare la rete e sviluppare lo storage. Per farlo è necessario modificare l'attuale quadro normativo che impedisce lo sviluppo dei nuovi impianti ma anche i revamping. È fondamentale lavorare nella semplificazione delle procedure e del permitting per evitare che gli operatori continuino ad essere penalizzati dalla legislazione italiana, sfavorevole rispetto a quella degli altri Paesi europei», commenta Giuseppe Argirò, ad di Cva. D'accordo sull'idroelettrico Nicola Monti, ad di Edison, che aggiunge: «Stiamo per avviare la ricostruzione di quattro impianti eolici che porterà a più che raddoppiare l'energia prodotta. Riteniamo necessaria la definizione di un iter autorizzativo semplificato per i progetti di repowering, dato che si traducono in un miglio-

ramento tecnologico e interessano siti produttivi già in essere». Sulla stessa linea Paolo Merli, ad di Erg: «Il repowering di un parco eolico, a parità di suolo occupato e con la metà delle turbine, permette di raddoppiare la potenza installata e triplicare la produzione di energia, grazie alle nuove tecnologie. Paradossalmente in Italia l'attuale contesto normativo ostacola questo intervento attraverso iter autorizzativi complessi e troppo lunghi e - caso unico in Europa - ingiustificate penalizzazioni nelle tariffe aggiudicate tramite aste pubbliche. Al contrario il repowering dovrebbe beneficiare di priorità autorizzativa, come già sancito da normativa europea, e di tariffe migliori stante i benefici sistemici più ampi e i maggiori costi legati allo smantellamento anticipato


dell'impianto esistente».

«Il nostro studio mostra come le aziende siano pronte a fare la propria parte, ora si attende una risposta a livello politico», sintetizza Carta: «Sono ancora troppe le lungaggini, le moratorie e i singoli provvedimenti che, spesso in contrasto con lo stesso Pniec, rallentano e bloccano gli investimenti: accelerare i processi di implementazione è oggi un imperativo non più prorogabile». Le 17 grandi utility italiane ed europee prese a campione prevedono un aumento di capacità al 2030 di 147,6 GW (+63%) e investimenti complessivi per 174,3 miliardi di euro, 42 considerando solo gli operatori italiani (A2A, Hera, Acea, Cva, Iren, Edison, Enel, Snam, Eni, Erg) per 28 GW addizionali al 2030.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Impianti da fonti rinnovabili in Italia

Per tecnologia (2025-2050). Dati in %



Fonte: Agici

Carta: «Le aziende sono pronte a fare la propria parte, ora si attende una risposta a livello politico»

The collage includes several news snippets:

- Metalmecanica, frenata più forte**: Rischio stop per quattro imprese su 10.
- Fondo di garanzia per le Pmi verso la previsione del 2025**: 14%.
- Donna Genovese banca Pop in incasso**.
- Imprese & Territori**: Rinnovabili, al 2050 necessari 48 miliardi per ristrutturazioni.
- NAUTICO**: World's most of sea.

